

COSMETA S.r.l.
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Parte Generale

STORICO DELLE REVISIONI

Prima edizione: approvata dall'Organo Amministrativo in data 08.09.2025

Cosmeta S.r.l.

SEDE LEGALE IN SAN GIULIANO MILANESE (MI), VIA PRIVATA CADORE 33

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MLANO MONZA BRIANZA LODI

AL N. 11271580158

INDICE

Sezione Prima 4

1. LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I. 4

- 1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti 4
- 1.2 I reati previsti dal Decreto 5
- 1.3 Le sanzioni applicabili all'ente 5
- 1.4 L'adozione del modello quale esimente della responsabilità degli enti 7
- 1.5 Le "Linee Guida" di Confindustria 9

Sezione Seconda **Errore. Il segnalibro non è definito.**

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI COSMETA S.R.L.

- 2.1 Finalità del Modello **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.2 Destinatari **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3 Elementi fondamentali del modello **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.4 Codice Etico e Modello 11
- 2.5 La struttura del Sistema Organizzativo e di Controllo **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.6 Individuazione dei processi strumentali, delle attività "a rischio" e definizione dei protocolli **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Sezione Terza **Errore. Il segnalibro non è definito.**

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1 Premessa **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3.2 Durata in carica, decadenza e revoca **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza **Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.4	Reporting dell'Organismo di Vigilanza	19
3.5	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .. Errore. Il segnalibro non è definito.	
3.6	Segnalazioni	20

Sezione Quarta 23

4. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI . 23

4.1	Principi generali	23
4.2	Sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	24
4.3	Sanzioni nei confronti dei dirigenti (laddove applicabile)	26
4.4	Sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo	27
4.5	Misure nei confronti dei soggetti terzi.....	27

Sezione Quinta 29

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 29

SEZIONE SESTA 30

6. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 30

SEZIONE SETTIMA..... 30

7. ALLEGATI 30

ALLEGATO 1 – I REATI PREVISTI DAL DECRETO

SEZIONE PRIMA

1. LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito anche il **“D.Lgs. 231/2001”** o, anche solo il **“Decreto”**), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto già previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti¹.

Tale normativa prevede una responsabilità diretta ed autonoma degli enti derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato (cd. reati-presupposto) nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Infatti, la responsabilità amministrativa dell’ente va a sommarsi alla responsabilità penale dell’autore dell’illecito ovverosia della persona fisica, materialmente responsabile della commissione di uno dei reati inseriti nel catalogo di reati (di seguito, per brevità, anche, i **“Reati Presupposto”**) previsto dal Decreto.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta tuttavia taluni caratteri propri della responsabilità penale, essendo ad esempio rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all’ente le garanzie del processo penale.

Il Decreto stabilisce che l’ente è responsabile per i reati commessi:

- nel suo interesse² o a suo vantaggio³ (elemento oggettivo):
- da persone funzionalmente legate all’ente (elemento soggettivo), ed in particolare:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia

¹ Ove per “enti” devono intendersi le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

² L’interesse (da valutare ex ante) consiste *“nella prospettiva finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all’ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno”*. (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 38363/2018).

³ Il vantaggio (da valutare ex post), corrisponde *“all’effettivo godimento, da parte dell’ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione del reato”*. (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 38363/2018).

- finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. **Soggetti Apicali**);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cd. **Soggetti Sottoposti**).

La responsabilità dell'ente è esclusa laddove il reato sia stato posto in essere nell'esclusivo interesse dell'autore dell'illecito.

Oltre all'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità: tale requisito è in riconducibile ad una "*colpa di organizzazione*", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei Reati Presupposto, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente sono solo quelli espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rimanda all'**Allegato 1** del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie di reato attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

1.3 LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dipendenti da reato a carico dell'ente appartiene al Giudice penale, il quale la esercita con le garanzie proprie del procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente da parte del Giudice penale può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate all'art. 9 del Decreto quali:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

❖ Sanzioni pecuniarie

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 231/2001, è di necessaria applicazione; del pagamento risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'ente.

La tabella di seguito riassume le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 e i relativi criteri di applicazione.

Entità	Da € 25.800,00 a € 1.549.370,00, secondo un sistema di quote (da un minimo di 100 a un massimo di 1000) ad importo variabile.
--------	---

Criteri	Il Giudice determina preliminarmente il numero delle quote, in base: - alla gravità del fatto; - al grado di responsabilità dell'ente; - all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il Giudice, poi, determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota in base: - alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; - allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
----------------	---

L'art. 12 del D.Lgs. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,39)	- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> - il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] - l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> - è stato attuato e reso operativo un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
Da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] - l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e - è stato attuato e reso operativo un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

❖ Sanzioni interdittive

La tabella di seguito riassume le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001 e i relativi criteri di applicazione.

Entità	- da tre mesi a due anni; - da quattro anni a sette anni per i reati corruttivi di cui all'art. 25 c. 2 e 3 D.Lgs. 231/2001 commessi da soggetti in posizione apicale; - da due anni a quattro anni per i reati corruttivi di cui all'art. 25 c. 2 e 3 D.Lgs. 231/2001 commessi da soggetti in posizione subordinata.
Criteri	Si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie nei casi in cui: - l'ente abbia ricavato un profitto notevole e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale;

	- il reato sia stato cagionato da soggetti subordinati e la sua commissione sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; - il reato sia reiterato. Le sanzioni interdittive sono applicate tenendo conto l'idoneità delle stesse a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
Tipologia	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, nell'ipotesi di commissione del reato nella forma del tentativo:

- le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà;
- l'ente non risponde dell'illecito quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

❖ Confisca del profitto del reato

La confisca del profitto del reato consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

❖ Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice ed a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché nell'affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, non risponda a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione gestione e controllo nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "**Organismo di Vigilanza**", nel seguito anche "**Organismo**" o "**OdV**");

- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da Soggetti Sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, prima della commissione dell'illecito, consente, pertanto, all'ente di andare esente da responsabilità amministrativa.

Quanto all'efficacia del modello a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Decreto, si ritiene che esso possa soddisfare tale esigenza se idoneo a soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Tuttavia, la mera adozione del modello non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che tale modello sia efficacemente ed effettivamente attuato e che sussistano congiuntamente le condizioni di cui all'art. 6 comma 1, del D.Lgs. 231/2001.

Con riferimento all'idoneità del modello a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giurisprudenza, si ritiene che esso possa ritenersi idoneo se:

- i. sia stato adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;
- ii. preveda che i componenti dell'OdV posseggano capacità specifiche in tema di attività consulenziale;
- iii. preveda quale causa di ineleggibilità a componente dell'OdV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile;
- iv. preveda una differenziazione tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio ed ai preposti al controllo interno;
- v. preveda il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi;
- vi. preveda espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari;
- vii. preveda sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari;
- viii. preveda controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- ix. preveda e disciplini un obbligo per i dipendenti, i direttori, l'Organo Amministrativo della società di riferire all'OdV notizie rilevanti e relative alla vita

- dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'OdV;
- x. contenga protocolli e procedure specifici e concreti.

1.5 LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA

Il Decreto, all'art. 6, comma 3, prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati – garantendo le esigenze di cui al paragrafo che precede - sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

Nel marzo 2002 Confindustria ha elaborato le *"Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo"* (di seguito definite anche **"Linee Guida"**).

Le Linee Guida sono state approvate dal Ministero della Giustizia con D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato le Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto D.Lgs. 231/2001. In ragione del mutato quadro normativo le Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria alla data del 31 marzo 2008, nel mese di marzo 2014 e, da ultimo, nel mese di giugno 2021.

In particolare, le Linee Guida prevedono, nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi potenziali, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con periodicità adeguata, da monitorare con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazione, modifiche della struttura organizzativa, ecc.) ovvero di introduzione di nuovi Reati Presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.